

## CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

---

### PROPOSTA DI LEGGE

N. 266

presentata dai Consiglieri regionali  
SCHIRRU - MULA - FANCELLO - LANCIONI - MAIELI - MARRAS - SATTA Giovanni - USAI

il 6 maggio 2021

Disposizioni per la gestione informatizzata di alcune operazioni elettorali nelle elezioni regionali, provinciali, comunali, di municipalità e nei referendum regionali

\*\*\*\*\*

### RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge è finalizzata ad informatizzare, accelerare e semplificare, nelle elezioni regionali, provinciali, comunali, di municipalità e nei referendum regionali, le operazioni di: identificazione degli elettori, percentuale di affluenza alle urne, verifica della quadratura prima dello spoglio, spoglio delle schede elettorali, verifica di quadratura dopo lo spoglio, stesura dei verbali di sezione e trasmissione dei risultati agli uffici competenti, mediante sistemi elettronici e procedure automatiche che consentiranno di informatizzare tutte le fasi del procedimento elettorale, fatta eccezione per l'espressione del voto che continuerà ad essere esercitato sulla scheda cartacea con la matita copiativa.

Tale iniziativa prende avvio a seguito della sperimentazione, condotta con successo, dello scrutinio elettronico a decorrere dall'anno 2001 sino all'anno 2006.

La prima sperimentazione, ideata, realizzata e finanziata dalla società sarda Ales Informatica srl con l'autorizzazione del Ministero dell'interno, ebbe luogo nella nostra isola nel mese di maggio 2001, nei Comuni di Guamaggiore, Serri, ed Assemini, in occasione delle elezioni politiche; la seconda, finanziata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e realizzata in 1.500 sezioni elettorali, con le licenze d'uso della procedura software "e-Voto" fornite dalla suddetta società sarda, dal Ministero dell'innovazione e delle tecnologie in collaborazione con il Ministero dell'interno, avvenne nel 2004 in occasione delle elezioni europee; la terza fu realizzata, a cura dei ministeri, nelle 1.800 sezioni elettorali della Regione Liguria in occasione delle elezioni regionali del 2005; la quarta e ultima fu condotta su 12.680 sezioni elettorali, sempre a cura dei citati ministeri, in occasione delle elezioni politiche del 2006.

L'informatizzazione delle operazioni elettorali, mediante l'utilizzo di computer portatile e lettore ottico dei codici, consentirà di eliminare file, assembramenti, ritardi ed errori di registrazione, cui

si è soliti assistere a causa della attuale gestione manuale, con significativi vantaggi idonei a garantire una maggiore efficienza, economicità e trasparenza delle consultazioni elettorali.

L'identificazione degli elettori avverrà tempestivamente mediante lettura ottica dei codici presenti sulla tessera sanitaria, associata al documento di identità (o direttamente sulla carta di identità elettronica).

Tale accorgimento consentirà la riduzione dei tempi di attesa, evitando che si creino assembramenti nei seggi, ottenendo il distanziamento sociale che in tempi come questi di emergenza epidemiologica da Covid-19 è indispensabile per contrastare la diffusione dei contagi e salvare vite umane.

Lo scrutinio sarà semplificato, veloce, trasparente e senza errori di trascrizione, in quanto avverrà mediante lettura ottica dei codici associati al contrassegno di lista e ai candidati, presenti sulla scheda o su un modulo a disposizione degli scrutatori.

Inoltre, al fine di non creare assembramenti dentro la stanza del seggio, le operazioni di scrutinio saranno controllate dai rappresentanti di lista, costantemente, attraverso dispositivi audio-video, gestiti dalla Procedura e situati in altra stanza attigua al seggio. I verbali di sezione, scevri di errori di trascrizione manuale, saranno istantaneamente disponibili al termine dell'acquisizione dell'ultimo voto; la trasmissione dei dati, infine, avverrà in modo sicuro e celere. Questo consentirà, pertanto, di aggiornare in tempo reale i dati di affluenza alle urne, senza dover ricorrere al conteggio manuale dei votanti presenti sulle liste e di poter disporre immediatamente delle quadrature, evitando errori nel riscontro fra il numero delle schede autenticate e non utilizzate e il numero degli elettori assegnati alla sezione che non hanno votato.

L'informatizzazione del processo elettorale, permetterà la riduzione del numero degli addetti al seggio e dei tempi di esecuzione e quindi una sensibile riduzione dei costi a fronte dell'investimento iniziale per dispositivi hardware e software necessari.

Il testo della proposta di legge si compone di n. 7 articoli.

L'articolo 1 disciplina le finalità da raggiungere.

L'articolo 2 dispone l'approvazione da parte della Giunta regionale, in collaborazione con altre amministrazioni pubbliche ed in particolare con il Ministero dell'interno, di uno specifico progetto comprendente l'insieme dei dispositivi software e hardware e delle relative procedure che rendono possibile l'identificazione dell'elettore, la percentuale di affluenza alle urne, la verifica della quadratura prima dello spoglio delle schede elettorali, l'automazione dello spoglio delle schede, la verifica della quadratura dopo lo spoglio, l'elaborazione dei dati per la proclamazione dei risultati e la loro trasmissione agli uffici competenti.

L'articolo 3 prevede l'approvazione da parte della Giunta regionale di uno specifico Regolamento per la gestione informatizzata delle operazioni elettorali.

L'articolo 4 dispone, in occasione delle elezioni regionali, provinciali, comunali, di municipalità e dei referendum regionali, la nomina di una commissione per la verifica degli standard tecnici, composta da tre esperti in materia informatica.

L'articolo 5 prevede, nelle more dell'introduzione delle operazioni elettorali con modalità elettronica, la sperimentazione delle stesse in singole sezioni elettorali o in singole provincie o comuni, fermo restando il loro svolgimento con le modalità tradizionali.

L'articolo 6 detta la norma finanziaria.

L'articolo 7 disciplina l'entrata in vigore della legge.

## TESTO DEL PROPONENTE

### Art. 1

#### Finalità

1. La Regione autonoma della Sardegna con la presente legge, nell'ambito delle proprie competenze, informatizzare accelera e semplifica, nelle elezioni regionali, provinciali, comunali, di municipalità e nei referendum regionali, le procedure che rendono possibile l'identificazione dell'elettore, la percentuale di affluenza alle urne, la verifica della quadratura prima dello spoglio delle schede elettorali, l'automazione dello spoglio delle schede, la verifica della quadratura dopo lo spoglio, l'elaborazione dei dati per la proclamazione dei risultati e la loro trasmissione agli uffici competenti, mediante sistemi elettronici e procedure automatiche idonee anche a garantire una maggiore trasparenza e a eliminare gli errori.

### Art. 2

#### Operazioni elettorali con modalità elettronica

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, approva uno specifico progetto comprendente l'insieme dei dispositivi software e hardware e delle relative procedure di configurazione e installazione che rendono possibile l'identificazione dell'elettore, la percentuale di affluenza alle urne, la verifica della quadratura prima dello spoglio delle schede elettorali, l'automazione dello spoglio delle schede, la verifica della quadratura dopo lo spoglio, l'elaborazione dei dati per la proclamazione dei risultati e la loro trasmissione agli uffici competenti.

2. Ai fini della predisposizione del progetto di cui al comma 1, la Regione promuove la collaborazione con altre amministrazioni pubbliche ed in particolare con il Ministero dell'interno, attraverso la stipulazione di appositi accordi o intese.

## Art. 3

Regolamento per la gestione informatizzata  
delle operazioni elettorali

1. La Giunta regionale, sulla base degli accordi o intese di cui all'articolo 2, comma 2, con apposito regolamento per la gestione informatizzata delle operazioni elettorali, da approvare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:

- a) gli standard tecnici utili per il corretto funzionamento del sistema ai quali i dispositivi hardware e software devono risultare conformi;
- b) le istruzioni relative alle operazioni di identificazione degli elettori, di scrutinio e alle altre attività automatizzate ai sensi della presente legge;
- c) le modalità della formazione dei componenti degli uffici elettorali di sezione, dei quali almeno uno deve essere in possesso di certificata competenza informatica;
- d) le modalità di accesso presso gli uffici elettorali di sezione dei tecnici informatici individuati dal servizio elettorale della Regione, di supporto ai componenti dell'ufficio in caso di guasto o mal funzionamento dei dispositivi;
- e) le modalità di redazione dei verbali di sezione e di trasmissione dei risultati delle votazioni;
- f) le modalità di conservazione dei documenti, dei verbali prodotti e delle memorie elettroniche.

## Art. 4

Commissione per la verifica  
degli standard tecnici

1. Per la verifica degli standard tecnici, in occasione delle elezioni regionali, provinciali, comunali, di municipalità e dei referendum regionali, è istituita apposita commissione da nominarsi con decreto del Presidente della Regione.

2. La commissione è composta da tre

esperti in materia informatica designati dalle amministrazioni interessate e dura in carica sino alla consegna dell'attestazione di corrispondenza o meno agli standard stabiliti, che deve pervenire al servizio elettorale entro e non oltre il decimo giorno antecedente la data di svolgimento delle consultazioni elettorali.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, la commissione può formulare proposte migliorative delle procedure e della relativa organizzazione amministrativa.

#### Art. 5

##### Sperimentazione

1. Nelle more dell'introduzione delle operazioni elettorali con modalità elettronica, la Regione può prevedere l'introduzione delle stesse in via sperimentale in singole sezioni elettorali o in singole provincie o comuni, fermo restando il loro svolgimento con le modalità tradizionali.

#### Art. 6

##### Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono quantificati, in termini di competenza e cassa, in euro 9.000.000 per l'anno 2021.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte mediante pari riduzione dello stanziamento iscritto nell'anno 2021 in conto missione 20 - programma 03 - titolo 1 capitolo SC08.0024.

#### Art. 7

##### Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).